

Tavolo tecnico - delibera n. 396/17/CONS

“Clausola” di portabilità dei mandati nella gestione collettiva dei diritti connessi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35, il titolare dei diritti già iscritto presso un organismo di gestione collettiva (OGC) o un'entità di gestione indipendente (EGI), che intenda iscriversi presso un altro organismo o entità, è tenuto a manifestare la sua volontà d'interrompere il rapporto giuridico presso l'OGC o la EGI di provenienza, ovvero “*donating*”, recedendo dal contratto e istaurando un altro rapporto giuridico con quello di destinazione, ovvero “*recipient*”. A tal fine, conferisce delega all'OGC/EGI *recipient* ad interrompere il rapporto giuridico con l'OGC/EGI *donating* presso cui risulta iscritto.
2. Gli OGC e le EGI che ricevono richiesta di conferimento del mandato eseguono le opportune verifiche secondo le indicazioni fornite nelle “Linee- Guida in materia di consultazione dei database degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti ai fini della condivisione delle informazioni relative ai mandati nella gestione dei diritti connessi”, di cui all'articolo 2.
3. L' OGC o la EGI *recipient* comunica al *donating* la richiesta di passaggio effettuata dal titolare dei diritti, includendo la richiesta di interruzione del rapporto, indicando le generalità del richiedente e avendo cura di informare il titolare dei diritti circa l'esito della comunicazione. La *collecting recipient* comunica alla *donating* la richiesta di passaggio entro il termine di 15 giorni dalla richiesta di interruzione del rapporto. L'OGC o la EGI *donating* deve dare conferma dell'avvenuta interruzione del rapporto giuridico, dandone comunicazione anche all'Autorità entro il termine di 30 giorni.
4. Il titolare dei diritti può esercitare il diritto al ripensamento entro 30 giorni, decorrenti dal giorno della sottoscrizione della richiesta di passaggio, tramite una dichiarazione unilaterale nella quale comunica la sua scelta all'OGC o alla EGI *recipient*, senza dover fornire alcuna motivazione. Fermo restando quanto previsto dall'art.4, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n.35, in materia di tempistiche per la revoca del mandato, l'OGC o l'EGI *recipient* comunica senza indugio al soggetto, tramite PEC o raccomandata, una conferma di ricezione, su un supporto durevole, del recesso esercitato.
5. Le presenti Linee Guida si applicano anche agli artisti rappresentati in virtù degli accordi di reciprocità (c.d. mandato indiretto). Gli OGC e le EGI che ricevono richiesta di consultazione dei database devono consentire l'accesso anche alle informazioni degli artisti rappresentati in virtù dei suddetti accordi, in modo da consentirne l'univoca identificazione.